

STUDIO LEGALE
AVV. ALBERTO SANTOLI
40137 BOLOGNA - VIA GIUSEPPE MAZZINI, 53/2
TEL 051/397857 - FAX 051/4296669
studiosantolibo@gmail.com

Avv. Alberto Santoli
Patrocinante in Cassazione
Avv. Maria Dal Pian
Avv. Annalia Lo Giudice
Dott. Barbara Tissino
Dott. Valentina Mansi

Bologna, lì 27.11 2020

Spett.le
Autostrade per l'Italia S.p.A.
Via Bergamini 50
00159 Roma

Via pec: autostradeperlitalia@pecautostrade.it

Oggetto: CAPORALONI / AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
(Resp. Proc. Dott. Ing. Carlo Miconi – Vs. rif. DSV1/ECP/EPR/GC/lf)

A fronte dell'ennesima replica delle intenzionalità espropriative, riespresse, da ultimo, con missiva ricevuta in data 01/10 u.s., si è proceduto ad ulteriore accesso verificativo delle progettualità investenti la proprietà dei miei assistiti Sig.ri Caporaloni Sandra e Caporaloni Marco, riscontrandone una ulteriore invasività erosiva rispetto all'originario e pregresso preventivato, in termini sia di definitiva annessione che di "temporanea" occupazione a servizio cantieristico della realizzabilità delle opere viarie.

L'avanzamento della linea del nuovo tracciato accorpativo renderebbe di fatto interamente intercluso il complesso fondiario, sopprimendo in toto l'unico accesso carraio possibile ed esistente, rendendo in tal modo consequenziale e necessitato l'abbattimento del corpo di fabbrica di minore consistenza – ad uso deposito/magazzino – strutturalmente posto a ridosso di detto passaggio sul mappale 231.

I correlati oneri "esecutivi" - che vanno oltre il pregiudizio ascrivibile all'avaria del bene immobile in questione – e riferibili all'abbattimento, smaltimento e ripristino traslativo dell'accesso carraio, risultano di per sé stimati per l'emergente in oltre € 30.000,00= .

Rimane pertanto ulteriormente confermato quanto esposto nelle pregresse notificate missive a patrocinio dello scrivente in data 22.08.2018 e 25.03 u.s., circa l'imponibilità di ristori indennitari negli ordinari termini tabellari espropriativi e di semplice generica classificazione nella consistenza di genere a fronte della radicale compromissione dell'utilizzabilità economica dei beni in questione, con la corrispondente contrazione valoriale degli stessi, determinante in via sostanzializzante il quel concetto di lucro - veramente – "cessante" sotteso alla descritta situazione.

In difetto di concrete propositività in ordine alla refusione dei pregiudizi indotti anche dalla necessità di interventi ed opere di ristrutturazione e trasformazione urbanistico/edilizie, oltre che alla perdita materiale di parte dei beni, non potrà che accedersi a contenziosi oppositivi e rivendicativi del tutto indesiderati, ma nondimeno necessitati in caso di verificata impossibilità di interlocuzione nella ricerca di soluzioni diverse dall'unilateralità dispositiva sinora registrata.

Cordiali saluti

Avv. Alberto Santoli

